

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.020/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 agosto 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Dr. Ivan De Musso, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Petrarca Padova Calcio a 5 S.r.l. di Padova, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. MORLINO PAOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATTUALMENTE DENOMINATA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 1 PUNTO B DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7518/390PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

La C.G.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Morlino Paolo, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;

**- INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BORSIERI GIULIANO,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
RISPETTIVAMENTE:**

**-A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE
RAPPRESENTANTE;**

**-PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N.
10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA
DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7528/382PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) -
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 di Firenze, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 2 agosto 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete